



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.4.2005
COM(2005) 170 definitivo

2003/0107 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

1. CRONISTORIA

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM (2003)319 def. - 2003/0107 COD):	2 giugno 2003
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	11 dicembre 2003
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	31 marzo 2004
Data di adozione della posizione comune:	12 aprile 2005.

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta della Commissione intende fissare requisiti minimi per migliorare la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive. Da un punto di vista tecnico, i due principali obiettivi della direttiva proposta sono:

- ridurre gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle acque di drenaggio inquinate provenienti da strutture di gestione dei rifiuti (cumuli e bacini di decantazione) che, a causa del rilevante volume e delle caratteristiche dei rifiuti in questione, possono avere un impatto ambientale a lungo termine, che si protrae anche dopo la chiusura dell'impianto e della miniera o della cava interessata; e
- prevenire gli incidenti o limitarne l'impatto e in particolare assicurare la stabilità a lungo termine delle dighe e dei bacini di decantazione, visto che il crollo di una diga potrebbe causare danni ambientali a vasto raggio e mettere in pericolo vite umane.

Gli obiettivi della proposta devono essere raggiunti mediante misure basate sulle migliori pratiche disponibili e devono riguardare aspetti connessi alla pianificazione, al rilascio delle autorizzazioni, alla gestione e chiusura definitiva e agli interventi successivi alla chiusura delle strutture di gestione dei rifiuti connessi all'industria estrattiva, con un'attenzione particolare alla stabilità di questi impianti e alla prevenzione dell'inquinamento delle acque e dei suoli.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Osservazioni generali

La Commissione ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio 46 dei 74 emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. Di questi emendamenti, 41 sono stati introdotti nella posizione comune, nella loro interezza o nei loro principi ispiratori.

La Commissione ha accolto tutti gli emendamenti intesi a chiarire la portata giuridica del dettato normativo, a precisare il campo di applicazione della proposta, relativamente alla gamma di materiali disciplinati, a promuovere la sicurezza del funzionamento sul lungo termine delle strutture di gestione dei rifiuti, rafforzando in particolare le disposizioni relative alla loro chiusura e gli interventi ad essa successivi e ad affrontare il problema dell'inquinamento provocato dai siti storici.

In particolare, la Commissione ha respinto gli emendamenti troppo prescrittivi e dettagliati o che estendono considerevolmente il campo di applicazione della proposta.

Il Consiglio ha ampiamente tenuto conto degli emendamenti del Parlamento e ha apportato numerose altre modifiche. Anche se la Commissione avrebbe preferito un campo di applicazione più ampio della direttiva, evitando numerose possibili deroghe, in particolare per quanto riguarda i rifiuti non inerti e non pericolosi, essa ritiene che la posizione comune, nel complesso, non altera l'approccio e gli obiettivi della proposta e può quindi sostenerla.

3.2 Osservazioni specifiche

3.2.1. Emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione e inseriti integralmente, parzialmente o in linea di principio nella posizione comune

I seguenti emendamenti, recepiti dalla Commissione integralmente, parzialmente o in linea di principio, sono stati ripresi anche nella posizione comune: 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 44, 47, 50, 51, 52, 57, 59, 60, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 86, 93, 98.

3.2.2. Emendamenti del Parlamento respinti dalla Commissione e dal Consiglio e non recepiti nella posizione comune

Gli emendamenti 4 e 8 propongono di sopprimere elementi che forniscono utili chiarimenti. È quindi stato necessario conservare il testo attuale.

Gli emendamenti 9, 90, 24, 38, 53, 61 e 64 propongono delle aggiunte ritenute inutili poiché molte di esse riguardano elementi trattati esplicitamente o implicitamente da altre disposizioni del testo in oggetto.

Gli emendamenti 20 e 88 sono di ordine linguistico e non sono stati ritenuti necessari.

Gli emendamenti 22, 34, 40, 41, 48, 55, 56 e 74 propongono delle aggiunte che sono state ritenute troppo dettagliate per essere inserite in una direttiva.

Gli emendamenti 43, 45 e 65 estendono l'applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti utilizzati per la ripiena dei vuoti di miniera per ricomprendervi lo stesso vuoto di miniera, che è escluso dal campo di applicazione della proposta.

Gli emendamenti 58, 62 e 73 aggiungono riferimenti ad altri atti normativi comunitari che comunque trovano applicazione, se necessario.

L'emendamento 69 modifica la formulazione ripresa dalla convenzione dell'ONU sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convezione di Espoo).

3.2.3. Emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione integralmente, parzialmente o in linea di principio, ma non recepiti nella posizione comune

L'emendamento 19 è stato ritenuto di ordine linguistico.

L'emendamento 26 mette l'accento sulle opzioni per la gestione dei rifiuti che devono essere prese in considerazione nel piano di gestione dei rifiuti. Nonostante la Commissione ritenga che l'aggiunta proposta contribuirebbe alla comprensione del testo, il Consiglio ha ritenuto che essa sarebbe troppo vincolante per essere inclusa.

L'emendamento 42 suggerisce che le disposizioni applicabili ai rifiuti utilizzati per la ripiena dei vuoti di miniera dovrebbero estendersi ad altri residui di produzione. La Commissione ha accettato questa aggiunta, riformulandola in maniera leggermente diversa, per evitare qualsiasi incertezza giuridica relativa ai materiali ricollocati nei vuoti di miniera. Tuttavia il Consiglio ha ritenuto che non si trattava di un problema relativo ai rifiuti e quindi restava escluso dal campo di applicazione della proposta.

L'emendamento 46 definisce le aree protette un fattore importante che deve essere tenuto in considerazione nel determinare l'ubicazione di una struttura di deposito dei rifiuti. Tuttavia devono essere presi in considerazione, per quanto applicabili, gli obblighi comunitari in materia di aree di protezione della natura.

L'emendamento 54 precisa che le misure da adottarsi per le strutture di deposito dei rifiuti chiuse devono puntare ad essere conformi alle norme comunitarie in materia di ambiente. Tali norme si applicano comunque e questa integrazione non è stata ritenuta necessaria.

3.2.4. Emendamenti del Parlamento non accolti dalla Commissione e inseriti integralmente, parzialmente o in linea di principio nella posizione comune

Il Consiglio ritiene che gli emendamenti 36 e 68 debbano essere ripresi nella posizione comune. La Commissione non ha ritenuto necessario accogliere questi emendamenti poiché considera che il loro contenuto figuri già nella proposta della Commissione.

3.2.5. Altre modifiche apportate dal Consiglio alla proposta

Considerando

Numerose modifiche hanno lo scopo di rendere coerente il testo con le diverse modifiche apportate dagli articoli. Inoltre, devono essere sottolineate le seguenti modifiche di seguito indicate.

Nel considerando 4 si precisa che la definizione di rifiuti deve comprendere anche i rifiuti prodotti durante la fase di sviluppo di riproduzione.

Nel considerando 6 è stata aggiunto un riferimento alla definizione di rifiuti di estrazione.

Nel considerando 8 si afferma che qualsiasi altra legislazione pertinente in materia di rifiuti può applicarsi ai rifiuti non connessi ai processi di estrazione e ai rifiuti di estrazione trasportati verso una sede che non è una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.

Il nuovo considerando 11 è stato aggiunto per precisare che i rifiuti generati dall'estrazione di materiali utilizzati per le loro proprietà radioattive non sono disciplinati dalla direttiva qualora essi siano già contemplati dalla legislazione fondata sul trattato Euratom. La Commissione sottolinea come il combinato disposto dei considerandi 10 e 11 implica che la direttiva non si applica a tali rifiuti nella misura in cui esiste già una legislazione comunitaria adottata ai sensi del trattato Euratom che persegue i medesimi obiettivi comunitari e contempla tutti gli aspetti affrontati da questa direttiva.

Il nuovo considerando 16 è stato aggiunto per precisare che la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti nella categoria A non deve essere fatta solo in base ai rischi per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, dato che questo aspetto è contemplato da altra legislazione comunitaria pertinente.

Il nuovo considerando 23 è stato aggiunto per sottolineare la necessità di fissare un adeguato periodo di gestione successiva alla chiusura, per monitorare e controllare le strutture di deposito dei rifiuti di categoria A.

Il nuovo considerando 37 è stato aggiunto per incoraggiare gli Stati membri a rendere pubblica la concordanza tra la presente direttiva e le misure nazionali di attuazione.

Articoli

All'articolo 1 è stata sottolineata l'importanza della protezione dell'acqua, della fauna, della flora, del suolo, dell'aria e del paesaggio.

All'articolo 2 l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee estratte sono stati esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, come avvenuto con la direttiva 2000/60/CE. La limitazione delle disposizioni applicabili ai rifiuti inerti (e che adesso, in seguito dell'emendamento 98, si applicano anche alla terra non inquinata e ai rifiuti derivanti dalle operazioni di prospezione) sono state estese in modo da comprendere l'intero dispositivo dell'articolo 5. I rifiuti derivanti dall'estrazione della torba sono stati anch'essi sottoposti a questa esenzione. Tuttavia, è stato precisato che le disposizioni della direttiva sono interamente applicabili a tutte le strutture di deposito di questi rifiuti di categoria A. Alle autorità competenti è stata concessa la possibilità di ridurre i requisiti applicabili ai rifiuti non

pericolosi derivanti dalla prospezione e all'estrazione di terra non inquinata e ai rifiuti derivanti dall'estrazione della torba. Inoltre è stata creata una nuova categoria di rifiuti non inerti e non pericolosi e gli Stati membri possono esentarli dalle disposizioni relative alla garanzia finanziaria (articolo 14) e alla notifica degli eventi che possono incidere sulla stabilità della struttura di deposito (art. 11, paragrafo 3, art. 12, paragrafo 5 e art. 6), tranne quelli gestiti in un impianto di categoria A come precedentemente esposto.

All'articolo 3 sono state aggiunte le definizioni di "terra non inquinata", "offshore", "prospezione" e "modifiche sostanziali". Ispirandosi in parte all'emendamento 21, è stato introdotto un approccio differenziato alla definizione di "struttura di deposito dei rifiuti" secondo i rischi che caratterizzano ogni tipo di rifiuto, precisando allo stesso tempo che questa definizione esclude i vuoti di miniera dove vengono risistemati i rifiuti dopo l'estrazione del minerale a fini di ripristino e costruzione. L'articolo precisa che la responsabilità di un operatore comprende anche il deposito temporaneo dei rifiuti.

All'articolo 4 i requisiti generali sono stati estesi per comprendere tutte le modalità di gestione dei rifiuti, compreso lo stoccaggio temporaneo e l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE è stato ripreso integralmente.

All'articolo 5 sono stati ripresi gli obblighi relativi alla classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti contenuti all'articolo 7, che ora fanno parte integrante del piano di gestione dei rifiuti. È stato aggiunto un nuovo paragrafo che prevede che il piano sia approvato dalle competenti autorità.

All'articolo 6 si è precisato il momento in cui devono essere disponibili le diverse informazioni sugli incidenti rilevanti.

All'articolo 9 il sistema di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti è stato semplificato e i criteri applicabili dell'allegato III, sono stati adeguati alla definizione di "incidente rilevante".

All'articolo 11 sono stati aggiunti numerosi altri elementi che devono essere presi in considerazione per l'ubicazione della struttura di deposito dei rifiuti.

All'articolo 13 i valori limite di concentrazione del cianuro per le nuove strutture di deposito sono stati ridotti al livello più basso possibile.

All'articolo 14 è stato specificato che le garanzie finanziarie possono anche prevedere strumenti equivalenti. La Commissione sottolinea che un sistema equivalente, qualsiasi forma esso abbia, deve garantire in ogni istante la disponibilità dei fondi necessari per eseguire i lavori di ripristino del sito necessari in caso di insolvenza o di forfait dell'operatore. Gli obblighi relativi alla responsabilità civile in campo ambientale sono state inclusi in un articolo separato che dispone l'applicabilità delle disposizioni della direttiva in materia di gestione dei rifiuti di estrazione.

L'articolo 20 fissa le priorità relative alle attività che devono essere realizzate mediante il ricorso alla procedura di comitato; ad esse è stata aggiunta l'interpretazione della definizione di rifiuti inerti.

All'articolo 22 è stata introdotta una nuova disposizione per le strutture di gestione dei rifiuti alle quali, alla data di recepimento della direttiva, non vengono più conferiti rifiuti, ma che non hanno ancora completato il procedimento relativo alla chiusura.

Allegati

All'allegato III il primo trattino è stato riformulato per stabilire un collegamento diretto con la definizione di "incidente rilevante" contenuta nella proposta.

4 CONCLUSIONI

Le modifiche introdotte dal Consiglio contribuiscono a chiarire i termini della proposta e, anche se limitative del campo di applicazione, non ne pregiudicano la struttura complessiva. La Commissione può pertanto accogliere la posizione comune.